



COMUNE DI PRATOLA SERRA

Provincia di Avellino

ORDINANZA N.15/2019

IL SINDACO

PREMESSO che.

- Nell'ambito del centro abitato e delle zone al di fuori del centro stesso si verificano numerosi avvistamenti di branchi o elementi singoli di cinghiali (Sus scrofa) che arrecano ingenti danni ai terreni privati e/o pubblici;
- L'arrivo e la permanenza dei cinghiali all'interno del centro abitato e delle zone abitate può essere favorita dalla vegetazione infestante cresciuta nei terreni incolti di proprietà privata;

RILEVATO che la presenza di tali animali nel centro abitato, oltre ad arrecare danni alle proprietà pubbliche e private:

- Costituisce fonte di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana;
- Costituisce potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli;
- Provoca preoccupazione nella cittadinanza, con particolare riguardo alla popolazione;

RITENUTO pertanto che, oltre all'adozione di più ampie strategie di carattere pianificatorio, si debba operare in via d'urgenza per prevenire, contenere e ridurre la presenza ed il permanere di tali animali selvatici;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Avellino- Area V- Protezione Civile Difesa e Coordinamento del Soccorso Pubblico, Prot.n°28547 del 19/04/2019, avente per oggetto Autostrada A 16 Napoli-Canosa tratto Avellino Est- Benevento problematica avvistamento cinghiali.

VISTO che alcuni esemplari di cinghiale sono stati avvistati nei pressi delle reti di recinzione, risultate divelte e forzate dagli stessi animali, onde evitare attraversamenti improvvisi ed impatti di tali ungulati con i veicoli in transito:

VISTO l'art 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni adiacenti alla recinzione autostradale, l'esigenza di procedere al decespugliamento degli stessi, costituita prevalentemente da macchia boscata, cespugli e roveti, per una fascia di almeno 20 metri lineari dalla linea di recinzione, ove possa costituire habitat favorevole alla proliferazione delle specie; provvedendo alla rimozione ed al corretto smaltimento dei residui vegetali, che ove non rimossi costituiscono serio pericolo per l'innescare degli incendi, nell'ottica della prevenzione del fenomeno in parola, con l'approssimarsi della stagione estiva, sull'adozione di misure di contenimento di possibili focolai di incendi;

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.

La violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi editali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dell'art 7 bis D. Lgs 18 agosto 2000.267 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino al massimo di € 500,00 con la facoltà per il trasgressore del pagamento della somma in misura ridotta a pari €50,00;

Alla Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine si demanda l'esecuzione della presente.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 15/05/2019

IL SINDACO
AUFIERO EMANUELE

